

Assicurazione sulla vita di tipo Unit Linked

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP)



Prodotto: Rendimento Dinamico III
Contratto Unit Linked (Ramo Assicurativo III)

Data di realizzazione: Giugno 2026 - Il presente DIP aggiuntivo IBIP è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle garanzie finanziarie, alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi e alla loro incidenza sulla performance del prodotto, nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

L'Impresa di Assicurazione – nel seguito "l'Impresa" – è **AXA MPS Financial DAC**, società appartenente al Gruppo assicurativo AXA Italia (iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041),

- Indirizzo: AXA MPS Financial DAC, Wolfe Tone House, 43-45 Wolfe Tone Street, Dublino, D01 HP90, Irlanda
- Sede legale: 33 Sir John Rogerson's Quay, Dublino, D02 XK09, Irlanda
- Telefono: 800-231-187;
- Sito internet: www.axa-mpsfinancial.ie;
- E-mail: supporto@axa-mpsfinancial.ie.

AXA MPS Financial DAC è un'Impresa di Assicurazione di diritto irlandese, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento n. C33602 emesso dalla Central Bank of Ireland (l'Autorità di vigilanza irlandese) in data 14/05/1999 ed è iscritta in Irlanda presso il Companies Registration Office (registered nr. 293822). AXA MPS Financial DAC opera in Italia in regime di Libera Prestazione di Servizi ed è iscritta nell'albo delle Imprese di assicurazione con il numero II.00234.

Il premio può essere investito in attivi non consentiti dalla normativa italiana in materia di assicurazione sulla vita. Situazione patrimoniale di AXA MPS Financial DAC. Dati ultimo bilancio (anno 2025) redatto ai sensi dei principi contabili vigenti:

- Patrimonio netto: 134,9 milioni di euro
- Capitale sociale: 635 mila euro
- Riserve patrimoniali: 134,3 milioni di euro compreso il risultato di esercizio.

Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria di AXA MPS Financial DAC (SFCR) disponibile sul sito internet di AXA MPS Financial DAC, al seguente link: <https://www.axa-mpsfinancial.ie/la-compagnia>. Di seguito alcuni dati presenti nella relazione:

Requisito patrimoniale di solvibilità (SCR)	Requisito patrimoniale minimo (MCR)	Fondi propri ammissibili a copertura del EOF	Indice di solvibilità (Solvency ratio)
58 milioni di euro	26 milioni di euro	192 milioni di euro	331%

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

Non sono presenti informazioni aggiuntive rispetto a quelle contenute nel KID.



Quali sono le prestazioni assicurative e le opzioni non riportate nel KID?

Il Contratto prevede le seguenti prestazioni:

- Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato
In caso di decesso dell'Assicurato è previsto il rimborso di un capitale variabile in base alla data del decesso dell'Assicurato, ferme le limitazioni descritte alla Sezione "Ci sono limiti di copertura?".
- Prestazione in caso di vita dell'Assicurato
In caso di Riscatto totale, AXA MPS Financial DAC paga una prestazione, pari al Controvalore delle Quote del Fondo attribuito al Contratto alla data di Riscatto, al netto dei Costi di Riscatto.

Fondo Interno

Le prestazioni di cui sopra sono collegate, in base all'allocazione del premio come descritto nella sezione "Quanto e come devo pagare?", al valore delle quote del Fondo Interno denominato RD03. Il Regolamento di gestione del Fondo Interno (RD03) è disponibile sul sito di AXA MPS Financial DAC www.axa-mpsfinancial.ie/rendimento-dinamico-III dove può essere acquisito su supporto duraturo.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	La prestazione in caso di decesso dell'Assicurato viene liquidata qualunque sia la causa e senza limiti territoriali. Non può essere assicurato chi, al momento della firma del Modulo di Proposta, non è residente in Italia o ha un'età inferiore a 18 anni o superiore a 85 anni .
-----------------------	--



Ci sono limiti di copertura?

La prestazione in caso di decesso dell'assicurato non è dovuta dall'Impresa nei seguenti casi:

- se il decesso dell'Assicurato, avvenuto entro i primi sette anni dalla data di decorrenza del Contratto, è dovuto alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o ad altra patologia ad essa associata;
- per dolo del Contraente, dell'Assicurato o del Beneficiario;
- in caso di partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- in caso di partecipazione dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- in caso di incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di un aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- in caso di suicidio dell'Assicurato, se avviene nei primi due anni dalla Data di Decorrenza del Contratto



Quanto e come devo pagare?

Premio

Premio Unico

Il Contratto prevede il pagamento di un Premio Unico il cui ammontare minimo è pari a 2.500 euro, incrementabile di importo pari o in multiplo di 50 euro, da corrisondersi in un'unica soluzione prima della conclusione del Contratto. Non è prevista la possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi successivi.

Mezzi di pagamento del Premio

Il pagamento del Premio può essere effettuato:

- mediante addebito su conto corrente bancario, indicato nel Modulo di Proposta, previa autorizzazione del titolare del conto corrente;
- tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato ad AXA MPS Financial DAC.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a persone fisiche o persone giuridiche, a condizione che il cliente (persona fisica) e l'Assicurato, al momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta, abbiano un'età compresa tra i 18 anni e gli 85 anni e che il cliente sia residente (per la persona fisica)/abbia la sede legale (per la persona giuridica) in Italia.



Quali sono i costi?

Costi di Riscatto

Il Riscatto (totale e parziale) prevede un costo che varia in funzione della data di richiesta e secondo le percentuali di seguito indicate: 1° Anno 2,75%; 2° Anno 2,20%; 3° Anno 1,50%; 4° Anno 0,75%; 5° Anno 0,00%;

Costi di intermediazione

la quota parte massima percepita dall'intermediario con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 54,75%.

In aggiunta alle informazioni di cui sopra, ti invitiamo a leggere il documento KID per un'informativa dettagliata sui costi del Prodotto, presente nella sezione "Quali sono i costi?" a pagina 3.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

IVASS o CONSOB

Nel caso in cui il reclamo presentato all'Impresa abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it secondo le modalità indicate su www.ivass.it o alla Consob, via Giovanni Battista Martini n. 3 - 00198 Roma, secondo le modalità indicate su www.consob.it.

Per i soli reclami attinenti alla corretta redazione dei Documenti contenenti le informazioni chiave (KID), in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi alla Consob, via Giovanni Battista Martini n. 3 - 00198 Roma, secondo le modalità indicate su www.consob.it.

Eventuali reclami potranno inoltre essere indirizzati all'Autorità Irlandese competente al seguente indirizzo: Financial Services Ombudsman 3rd Floor, Lincoln House, Lincoln Place, Dublin 2, D02 VH29 Ireland.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):

Arbitro Assicurativo

Presentando ricorso:

- all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.

Mediazione

Prima di rivolgersi all'Autorità giudiziaria è obbligatorio ricorrere alla mediazione, in quanto prevista dalla legge come condizione di procedibilità per l'introduzione di controversie civili in materia assicurativa. È possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).

L'istanza di mediazione può essere inviata a: opsamf@axa.legalmail.it.

Negoziazione assistita

Tramite richiesta del proprio avvocato ad AXA MPS Financial DAC.

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

QUALE REGIME FISCALE SI APPLICA?

Trattamento fiscale applicabile al contratto	<p>Trattamento e detraibilità fiscale del Premio versato Il Premio corrisposto, nei limiti della quota del premio afferente alla copertura assicurativa avente ad oggetto il rischio di morte e per un importo massimo di Euro 530 a decorrere dal 2014, dà diritto ad una detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente nella misura del 19%, alle condizioni e nei limiti previsti dalla legge. Ai fini dell'applicazione della detrazione d'imposta, laddove il Contratto preveda la copertura di più rischi aventi un regime fiscale differenziato, nel Contratto viene evidenziato l'importo del Premio afferente a ciascun rischio. Se l'Assicurato è diverso dal Contraente, per poter beneficiare della detrazione è necessario che l'Assicurato risulti fiscalmente a carico del Contraente.</p> <p>Tassazione delle prestazioni corrisposte</p> <p>1. In caso di decesso dell'Assicurato Le somme corrisposte dall'Impresa di Assicurazione in caso di decesso dell'Assicurato non sono soggette a tassazione IRPEF in capo al percettore e sono esenti dall'imposta sulle successioni. Si segnala altresì che, per effetto della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. Legge di Stabilità), i capitali percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2015 in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.</p> <p>2. In caso di permanenza in vita dell'Assicurato alla scadenza (ove applicabile) di Contratto, di Riscatto totale o di Riscatto parziale Le somme corrisposte dall'Impresa di Assicurazione in caso di permanenza in vita dell'Assicurato alla scadenza (ove applicabile) del Contratto o di Riscatto totale sono soggette ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi nella misura prevista di volta in volta dalla legge. Tale imposta, al momento della redazione del presente documento, è pari al 26% sulla differenza (plusvalenza) tra il Capitale Maturato e l'ammontare del Premio pagato (al netto di eventuali riscatti parziali), con l'eccezione dei proventi riferibili ai titoli di stato italiani ed equiparati (Paesi facenti parte della white list), per i quali l'imposta è pari al 12,5%. In caso di Riscatto parziale, ai fini del computo del reddito di capitale da assoggettare alla predetta imposta sostitutiva, l'ammontare dei Premi va rettificato in funzione del rapporto tra il capitale erogato ed il valore economico della polizza alla data del Riscatto parziale.</p> <p>3. In caso di Recesso Le somme corrisposte in caso di Recesso sono soggette all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura e con gli stessi criteri indicati per il Riscatto totale del Contratto.</p> <p>Tassazione delle somme corrisposte a soggetti esercenti attività d'impresa Le somme corrisposte a soggetti che esercitano l'attività d'impresa non costituiscono redditi di capitale, bensì redditi d'impresa. Su tali somme l'impresa non applica l'imposta sostitutiva di cui all'art. 26-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Se le somme sono corrisposte a persone fisiche o enti non commerciali in relazione a contratti stipulati nell'ambito dell'attività commerciale, l'impresa non applica l'imposta sostitutiva, qualora gli interessati presentino una dichiarazione in merito alla sussistenza di tale requisito.</p>
---	---

COSA È IL DIRITTO ALL'OBLIO ONCOLOGICO?

Diritto all'oblio oncologico	<p>Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.</p> <p>Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet di AXA MPS Financial DAC al seguente link www.axa-mpsfinancial.it/diritto-all-oblio-oncologico</p>
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	<p>Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente ad AXA MPS Financial DAC o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.</p>
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	<p>Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. AXA MPS Financial DAC ha l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.